ILCASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento **n. 351/2021** e quelli del collegato sub-procedimento,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2021;

CONSIDERATO CHE:

con ricorso depositato in data 3.11.2021, la sig.ra A[illegible] ha presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., allegando al ricorso istanza di sospensione della procedura esecutiva allibrata al RGE n. 351/2021 ex art. 624 c.p.c.;

riferisce l'opponente che la procedura esecutiva di cui sopra trae l'abbrivio dall'atto di pignoramento incidente, tra gli altri, su beni di sua "piena proprietà"; riferisce, ancora, che il titolo a base della procedura in questione è da rinvenirsi nel d.i. n. 712/2013 (ancora peraltro *sub iudice*) ove la odierna ricorrente è stata condannata quale garante della Società [illegible] s.r.l. in forza di una fideiussione rilasciata in data 6.4.2005;

sussisterebbero i "gravi motivi" per sospendere l'esecuzione in quanto tutti i beni attinti dal pignoramento sono stati conferiti in un fondo patrimoniale e quindi sarebbero impignorabili ex art. 170 c.c.;

in specie, secondo la ricorrente, andrebbe valorizzato – onde dimostrare l'opponibilità di tale fondo al c.p. – lo scopo dell'obbligazione contratta che fu espressamente individuato nella "ristrutturazione finanziaria" della società Ideal [illegible] (scopo del quale il creditore sarebbe pienamente a conoscenza);

richiamando un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità, la ricorrente evidenzia che "con specifico riferimento allo scopo perseguito con i citati contratti di finanziamento posti a sostegno della pretesa creditoria (...) assolutamente insussistente è l'inerenza diretta ed immediata della rilasciata fideiussione con i bisogni della famiglia"; inoltre "è parimenti provata la circostanza che i bisogni della famiglia della ricorrente non sono mai stati soddisfatti dai proventi derivanti dalla società garantita (...) che, nel periodo concomitante alle obbligazioni contratte, non produceva alcun utile di esercizio";

si deducono poi dei profili afferenti al rapporto sostanziale;

si è costituito il creditore procedente che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione;

in specie, l'opposto ha evidenziato che l'obbligazione fu contratta dalla ricorrente in concomitanza con l'attività di impresa svolta dal coniuge

ILCASO.it

nell'ambito della società [illegible] s.r.l., donde l'inerenza di tale attività ai bisogni della famiglia;

più in dettaglio, si evidenzia che "la stessa (ricorrente n.d.s.) riferisce che la provvista di cui ai contratti di finanziamento chirografari canonizzati nel decreto ingiuntivo (...) sono serviti al ripristino della liquidati della società poi fallita; da ciò ne deriva quindi che gli stessi erano ben coscienti che quei debiti servissero per la ristrutturazione finanziaria della società [illegible] s.r.l. e quindi alla ripresa dell'attività imprenditoriale del marito; non può trovare fondamento la circostanza evidenziata da controparte secondo cui con le erogazioni dei contratti di finanziamento la Banca abbia voluto rafforzare le garanzie in uso posto che nella denegata ipotesi in cui veramente si fosse voluto procedere in tal senso allora le parti avrebbero potuto sottoscrivere un mutuo ipotecario iscrivendo ipoteca sui cespiti di essi debitori";

l'istanza di sospensione va rigettata per i motivi che si vanno a dire;

possono dirsi pacifici i seguenti principi giurisprudenziali, in materia di fondo patrimoniale:

i) il fondo patrimoniale costituisce un complesso di beni destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, che può essere costituito per atto pubblico *inter vivos* ovvero per testamento (art. 167 c.c.);

ii) il principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. – secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni che ha contratto con tutti i propri beni presenti e futuri – trova un parziale contemperamento nell'art. 170 c.c., alla cui stregua "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia";

iii) in virtù di questa disposizione l'interesse del creditore viene sacrificato tutte le volte che questi sia consapevole che le obbligazioni contratte dai coniugi non sono finalizzate alla soddisfazione di interessi familiari;

iv) il vincolo insistente sui beni che confluiscono nel fondo (costituito con atto *inter vivos*) è opponibile ai terzi se l'atto costitutivo (da riguardarsi in questo frangente come convenzione matrimoniale) è stato annotato a margine dei registri dello stato civile e trascritto nei registri immobiliari, dovendosi ritenere, in accordo con la più accreditata dottrina (che non è possibile citare in questa sede stante il divieto disposto dall'art. 118, comma 3, disp. att. c.p.c.), che le due formalità siano entrambe essenziali ai fini suddetti (mentre la giurisprudenza ritiene che la trascrizione ha in questo caso una mera funzione di pubblicità notizia: cfr. Cass. 12.12.2013, n. 27854, nonché la giurisprudenza citata *infra*; ma questa precisazione non rileva ai fini della presente decisione);

v) per altro verso si richiede che i beni siano destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, dovendosi con ciò intendere le obbligazioni assunte per il sostentamento dei coniugi e dei figli o per le spese di

ILCASO.it

educazione e istruzione della prole nonché quelle collegate anche al soddisfacimento di esigenza più generiche purché collegate alla vita familiare, come accade nel caso di obbligazioni contratte per migliorare la capacità economica dei coniugi, ma non nel caso di obbligazioni sorrette da un mero intento voluttuario o speculativo (Cass. 18.9.2001, n. 11683) o comunque da un interesse egoistico non meritevole di tutela (nei sensi di cui all'art. 170 c.c.);

vi) in ogni caso il creditore può agire esecutivamente a condizione che, al momento del sorgere dell'obbligazione, ignorava che la stessa fosse stata assunta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, dovendosi ritenere che (in caso di opposizione da parte del debitore) la prova della consapevolezza del contrario da parte del creditore gravi sull'opponente (Trib. Parma, 7.1.1997), così come la prova della sussistenza delle condizioni che impediscono la pignorabilità dei beni costituiti nel fondo (Cass. 7.2.2013, n. 2970; 19.2.2013, n. 4011; 5.3.2013, n. 5385): il debitore è quindi onerato della prova di quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni sono sorte ed il contesto nell'ambito del quale furono contratte, al fine di consentire al Giudice di pervenire, anche in via presuntiva, alla conclusione che le stesse non fossero riconducibili ai bisogni della famiglia (nel senso prima esposto) nonché alla conclusione della consapevolezza di tali elementi (che denotano l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia) da parte del creditore (Cass. 7.2.2013, n. 2970);

di recente, tali coordinate interpretative sono state ribadite dalla S.C. ma pare esservi un contrasto giurisprudenziale in relazione al contenuto della prova di cui è gravato il debitore:

- nella pronuncia citata dall'opponente (Cass. 8.2.2021, n. 2904), la Cassazione, nel ribadire, almeno a livello di enunciati di principio, la propria pregressa giurisprudenza, ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente;

  dalla predetta pronuncia deve quindi evincersi – in sintesi - che non si può presumere l'inerenza ai bisogni della famiglia;

- in altra più recente occasione (Cass. 25.10.2021, n. 29983), la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione in favore di una società ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti della opponibilità del fondo patrimoniale: sia quello della estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione;

  da tale pronuncia deve quindi evincersi – in sintesi – che il ricorso ad un dato tipo negoziale (la fideiussione, come nel caso di specie) non esoneri il debitore dal dovere provare, e rigorosamente, i menzionati presupposti di opponibilità del fondo patrimoniale;

ILCASO.it

il Tribunale intende far proprio (anche tenuto conto dei propri passati pronunciamenti) tale ultimo orientamento, che invero pare maggiormente in linea con il solco tracciato dalla pregressa giurisprudenza, laddove la continuità rispetto ad essa di quanto ritenuto da Cass. 8.2.2021, n. 2904 sembra più predicata che praticata;

nel caso specifico, la difesa dell'opponente (e cioè che la società "rifinanziata" non produsse e distribuì utili nel periodo considerato) non è sufficiente di per sé a dimostrare il requisito dell'estraneità ai bisogni della famiglia, in quanto non è allegato (né dimostrato) quale sia stato il fondamento causale della operazione di garanzia in questione né tanto meno può escludersi (anzi secondo le circostanze può ragionevolmente ritenersi) che il rifinanziamento della società fosse finalizzato a consentire alla società medesima di produrre utili (anche) a favore del marito; utili che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, sarebbero stati destinati al soddisfacimento di bisogni familiari intesi nel senso ampio di cui alla consolidata giurisprudenza fin qui citata;

altrimenti detto, l'opponente pretenderebbe di far riposare sul solo utilizzo dello schema negoziale della fideiussione la dimostrazione di entrambi i presupposti di opponibilità del fondo patrimoniale, laddove – allo stato degli atti – non è dato comprendere quale sia la giustificazione causale della concessione della garanzia se non quella di consentire all'impresa del coniuge la ripresa delle proprie attività e, quindi, la distribuzione di utili, in tale logica essendo irrilevante che tale circostanza non si sia poi di fatto verificata;

sui profili di merito, va ribadito l'orientamento secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione possono essere dedotti soltanto i fatti estintivi successivi alla formazione del titolo (se di natura giudiziale), onde gli stessi devono essere discussi nella sede loro propria;

la particolarità della vicenda, con segnato riferimento alle vicende fattuali alla stessa sottese ed alla presenza di pronunce divergenti riguardo all'*ubi consistam* dell'onere probatorio di cui è gravato il debitore, giustifica l'integrale compensazione delle spese di fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione;

compensa tra le parti costituite le spese di fase;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

si riserva di provvedere alla fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. all'esito dell'accertamento dei relativi presupposti;

si comunichi.

Aversa, 24.1.2022

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta